



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARBOLINI, BERTUZZI, MERCATALI, Vittoria FRANCO, INCOSTANTE, BUBBICO, Mariapia GARAVAGLIA e RUSCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2011

Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell’UNESCO

ONOREVOLI SENATORI. - Al mondo i siti che hanno ricevuto l'importantissimo riconoscimento di «Patrimonio dell'Umanità» da parte dell'UNESCO sono attualmente 911. Di questi, ben quarantacinque siti sono presenti in Italia, ai quali vanno aggiunti il Canto a tenore e L'opera dei pupi, quali beni del patrimonio immateriale. Si tratta di un patrimonio di eccellenza unico per il suo valore, tra cui si annoverano Venezia e la sua laguna, il centro storico di Firenze, il centro storico di Siena, il centro storico di Ferrara e il delta del Po, il centro storico di Roma, quello di Napoli, la costiera amalfitana, i sassi di Matera, unitamente a «emergenze» architettoniche, storiche, di ambiente e paesaggio più definite e contestualizzate, come i monumenti paleocristiani di Ravenna, la cattedrale, torre civica e Piazza grande di Modena, la basilica di San Francesco e altri siti francescani ad Assisi, Castel del Monte ad Andria, il villaggio nuragico «Su Nuraxi» di Barumini, l'area archeologica e la basilica patriarcale di Aquileia.

A partire dal 1979, il prestigioso riconoscimento ha progressivamente sollecitato gli organi statali competenti e le amministrazioni locali interessate a rafforzare e accrescere l'impegno di conservazione, tutela e promozione dei beni che fanno parte del «Patrimonio dell'Umanità». Il riconoscimento, oltre a rappresentare un fattore di responsabilizzazione per le realtà interessate, può contribuire alla promozione e al *marketing* territoriale, quale «risorsa» di straordinario valore a beneficio del turismo culturale e dell'economia dei territori.

In questo spirito si iscrive la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di inte-

resse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto tutela dell'UNESCO. Altrettanto utile a tali finalità risulta l'impegno di coordinamento e valorizzazione dei siti da parte dell'Associazione città e siti italiani patrimonio mondiale UNESCO.

Vi è però la necessità di assicurare adeguate risorse per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei centri storici, anche in considerazione della grave situazione di crisi dei bilanci pubblici e delle difficoltà di tante amministrazioni. A tal fine si devono studiare le forme più opportune di coordinamento, sinergia, collaborazione tra competenze statali, istituzioni locali, soprintendenze, associazioni di categoria, strutture alberghiere, tessuto produttivo e privati.

Per conseguire risultati utili occorre investire direttamente sui siti e sui loro contesti, per migliorarli e renderli pienamente attrattivi per il pubblico, adempiendo in questo modo, e allo stesso tempo, alla funzione fondamentale di tutela e, finalmente, anche di valorizzazione dei beni culturali.

Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo per lo sviluppo economico di molte aree del Paese, specie nel Mezzogiorno, delle politiche di recupero dei tanti centri urbani e siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO presenti in Italia, da operare nel contesto di una rivitalizzazione del vasto patrimonio architettonico e culturale italiano. Questa proposta contiene norme dirette a coordinare e rafforzare gli interventi nei settori delle politiche territoriali, urbanistiche e per lo sviluppo socio-economico delle realtà urbane caratterizzate dalla presenza di centri urbani

e siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO. Il disegno di legge riprende le numerose iniziative legislative promosse nelle precedenti legislature e sostenute da una vasta rappresentanza del mondo delle autonomie territoriali e delle forze sociali e culturali presenti su tutto il territorio nazionale.

Le norme contenute nei tre articoli del disegno di legge si prefiggono, inoltre, due ulteriori finalità: la prima è quella di riaffermare il ruolo che, in una moderna politica di recupero dei beni architettonici per lo sviluppo sociale ed economico delle realtà urbane, devono svolgere gli strumenti volontari di integrazione tra pubblico e privato – in una visione positiva del rapporto tra cittadino e istituzioni – assieme agli interventi pubblici regolamentativi e unilaterali; la seconda finalità del disegno di legge si riferisce invece alla necessità di implementare a livello di tutte le istituzioni regionali e locali, l'adozione di politiche virtuose di riqualificazione e di valorizzazione dei centri urbani e siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO, capaci di porre in essere coerenti iniziative di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio; di rivitalizzazione culturale e turistica e dei servizi; di rilancio dei programmi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; di miglioramento e di adeguamento degli arredi e dei servizi urbani, nonché di rafforzamento degli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

In particolare il disegno di legge offre allo Stato la possibilità di favorire gli interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri e delle «emergenze» storici, dotando in particolare i comuni della facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, o dei siti riconosciuti, le zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali avviare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione e alla rivitalizzazione delle realtà urbane.

Il testo del disegno di legge si compone, come già ricordato, di tre articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale presente nel nostro Paese, di un Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei centri urbani e siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO. Al Fondo sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e nei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, individuati con apposita delibera del Consiglio comunale, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi finalizzati alla riqualificazione urbana. Tra gli interventi previsti vi sono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale del territorio. È poi definito il ruolo delle regioni che possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanerà, ogni anno, un apposito avviso, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi, con il quale provvedere alla ripartizione del Fondo. Il decreto

individuera, inoltre, la priorit  degli interventi per i quali gli enti locali mettono a disposizione una determinata percentuale minima di risorse.

L'articolo 2 prevede una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici ubicati nei centri urbani e nei siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO. Tra queste vi sono: detrazioni fiscali nei confronti dei proprietari degli im-

mobili oggetto di ristrutturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera e sull'acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Infine l'articolo 3 della legge contiene le norme concernenti la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO)

1. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO, di seguito denominati «siti italiani UNESCO», è istituito un Fondo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, al fine della realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. I comuni nel cui territorio ricadono i beni di cui al comma 1, delimitano, con apposita delibera del consiglio comunale, l'area all'interno della quale effettuare, anche con il concorso dei privati, gli interventi di recupero, di tutela e di valorizzazione, come individuati dal comma 3.

3. Gli interventi di cui al comma 2 prevedono:

a) la manutenzione, il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati;

b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico finalizzate al miglioramento del decoro, dei servizi e della qualità dell'arredo urbano;

c) la manutenzione straordinaria dei beni e dei servizi pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;

d) il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici di proprietà dei privati;

e) la realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale dei centri storici e dei siti specifici;

f) la realizzazione di sicurezza impiantistica, di risparmio e di efficienza energetica.

4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO, anche in relazione agli interventi approvati dai comuni ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un avviso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, destinato ai comuni che promuovono gli interventi di cui al comma 2, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Il decreto di cui al comma 5 stabilisce, altresì, le modalità per la presentazione e per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri urbani e dei siti italiani UNESCO. Nella ripartizione delle risorse è attribuita priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

7. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali a favore di soggetti privati per il recupero di edifici ubicati nei centri urbani e nei siti italiani UNESCO)

1. Al fine di favorire il concorso dei privati al recupero dei centri urbani e delle zone limitrofe ai siti italiani UNESCO, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, let-

tere *a)* e *d)*, della presente legge, effettuati interamente da soggetti privati, si applicano le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 100.000 euro e per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Agli interventi di cui al primo periodo, come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. Si considerano soggetti all'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento:

a) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e consolidamento statico e antisismico degli edifici storici ricompresi nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge;

b) l'acquisto di beni forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione e consolidamento statico e antisismico degli edifici storici, con esclusione di materie prime e semilavorati. L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.

2. I comuni, ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali di cui al comma 1, rilasciano agli aventi diritto gli atti di certificazione attestanti la presenza dell'immobile all'interno delle aree interessate dall'intervento.

3. L'ammissione alle agevolazioni fiscali di cui al comma 1 è concessa fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stanziati 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1 per i soggetti che detengono l'edificio a titolo di concessione o in comodato d'uso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa

grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 devono derivare risparmi per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

